

AVV. EDOARDO RIGHETTI
Via Giandomenico Romagnosi, n. 37
Telefono e fax 0523.657406
29121 – Piacenza (PC)

TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Nell'interesse di

CHIUMMO VITTORIA (cod. fisc. CHMVTR71R67F839X), nata a Napoli (NA) il 27 ottobre 1971 e residente in San Giorgio Piacentino (PC), Villaggio Azzurro n. 8/A, rappresentata e difesa, come da procura allegata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Edoardo Righetti (codice fiscale: RGHDRD65R08G535X; p.e.c.: righetti.edoardo@ordineavvocatipc.it) il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata righetti.edoardo@ordineavvocatipc.it presso il quale la parte elegge domicilio digitale;

-ricorrente-

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA, Ufficio IX, sede di Piacenza**, (C.F.80008710347) in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piacenza, Via S. Giovanni, n. 17,
- **Istituto Comprensivo di Carpaneto Piacentino** (C.F. 90008290331) in persona del Dirigente scolastico, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Carpaneto piacentino (PC) Via Franchini, 10

-convenuti-

e nei confronti di



tutti i collaboratori scolastici inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia, che sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio attribuito alla ricorrente

-controinteressati-

00000000000000

Sommario

OGGETTO.....	2
FATTO	2
DIRITTO.....	5
A. MATURAZIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELL'ALLEGATO AL D.M. 50/2021	5
B. ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DELLA RETTIFICA.....	7
CARENZA DI MOTIVAZIONE.....	7
C. ERRATO CALCOLO DEI SERVIZI PRESTATI DALLA RICORRENTE	9
C.1. MANSIONI SVOLTE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI CIRFOOD E COMUNE DI PIACENZA	10
C.2. MANSIONI SVOLTE ALLE DIPENDENZE DI GIGROUP ANNI 2009/2011	13
D. PUNTEGGIO MATURATO DALLA RICORRENTE IN BASE AI SERVIZI PRESTATI.....	14
E. ILLEGITTIMA REVOCA DEL CONTRATTO PROT. N. 9683 DEL 05.10.2021.....	15
F. DANNO DETERMINATOSI DAI PROVVEDIMENTI CONTESTATI. PERDITA DI CHANCE	16
CONCLUSIONI	18
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.....	19

OGGETTO

- Ricorso contro il decreto prot. n. 9669/3.2.C di rettifica del punteggio maturato dalla ricorrente per le graduatorie di III Fascia ATA, triennio 2021/2024 emesso in data 5 ottobre 2021 dall'I.C. di Carpaneto Piacentino;
- Ricorso contro il conseguente provvedimento prot. 9683 emesso in data 5 ottobre 2021 di recesso unilaterale dal contratto di lavoro a tempo determinato individuato al prot. n. 9091, stipulato tra la ricorrente e l'I.C. di Carpaneto Piacentino.

FATTO

- 1) La ricorrente è iscritta nelle Graduatorie di Istituto di terza fascia, sotto il profilo di



collaboratore scolastico (C.S.), a seguito di domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (n.prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3344680.06-004-2021) presentata in data 6 aprile 2021 presso il Liceo Melchiorre Gioia, quale istituzione scolastica di destinazione e trattamento. ([doc 01](#))

2) All'interno della domanda, la ricorrente, oltre al titolo di accesso, riportava (qui schematizzati in ordine cronologico dal servizio più risalente) i seguenti titoli di servizio effettuati a favore di Istituti scolastici:

A.S.	Datore di lavoro	Istituto	contratto	mansione	GG
2001/2002	Scuola Pezzani	Pezzani (primaria)	01.01.2002/30.04.2002	cuoca	120
2002/2003	Comune PC	Scuole varie	16.09.2002/15.03.2003	Altro	181
2003/2004	Comune PC	Scuole varie	03.09.2003/15.09.2003	Altro	13
2003/2004	CIRFOOD	Scuole varie	16.09.2003/30.06.2004	cuoca	289
2004/2005	Cirfood	Scuole varie	15.09.2004/30.06.2005	cuoca	289
2005/2006	Comune PC-Cirfood	Scuole varie	15.09.2005/09.06.2006	cuoca	268
2006/2007	Comune PC-Cirfood	Scuole varie	20.09.2006/09.06.2007	cuoca	263
2007/2008	Comune PC	Scuole varie	03.09.2007/06.09.2007	cuoca	4
2007/2008	GlobalChef	Scuole varie	13.09.2007/26.11.2007	cuoca	75
2007/2008	Scuola Collodi	Scuola Collodi	01.01.2008/12.03.2008	cuoca	72
2008/2009	Comune PC	Alberoni (primaria)	10.09.2008/05.06.2009	cuoca	269
2009/2010	LavoroPiù	Alberoni (primaria)	17.09.2009/20.11.2009	cuoca	65
2009/2010	GiGroup	Alberoni (primaria)	23.11.2009/04.06.2010	cuoca	194
2010/2011	GiGroup	Alberoni (primaria)	20.09.2010/10.06.2011	cuoca	264
2011/2012	Chiapperini	Chiapperini (materna)	04.06.2012/08.06.2012	cuoca	5
2011/2012	CIRFOOD	Scuole varie	21.09.2011/23.12.2011	cuoca	94

3) In base quindi al Titolo di accesso ed ai Titoli di servizio, come dichiarati nella domanda, la ricorrente è stata inserita nella graduatoria provvisoria, categoria C.S., **al 54mo posto con il punteggio di 21.45**, graduatoria pubblicata in data 21 luglio 2021 al prot. n.



5720/3.2.c dall'IC di Carpaneto Piacentino, qui prodotta per estratto e ancora presente al momento del deposito del presente ricorso all'indirizzo web <https://www.iccarpaneto.it/pagine/graduatorie-provvvisorie-di-istituto-personale-ata>.

([doc. 02](#))

4) Il suddetto punteggio e relativa posizione in graduatoria sono scaturiti dalla somma dei punti calcolati in base alla Tabella di valutazione dei titoli attinente alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico (C.S.), allegata al Decreto del Ministero dell'Istruzione 3 marzo 2021, n. 50: *"Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24."* ([doc. 03](#))

5) Tale elevato punteggio ha consentito alla ricorrente, in data 15.09.2021, di essere individuata come destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro (prot. n. 11138/3.2.b), della durata annuale a 36 ore settimanali, dal 17.09.2021 al 30.06.2022, da parte dell'I.C. di Carpaneto piacentino.

6) Tuttavia, a seguito dei successivi controlli effettuati dall'I.C. di Carpaneto, **il dirigente scolastico** ha emanato, in data 05.10.2021 il primo provvedimento qui contestato, **prot. n. 9669/3.2.C**, con il quale **ha disposto la rettifica del punteggio maturato dalla ricorrente, portandolo da 21.45 a 10.50, senza alcuna motivazione** e senza alcuna indicazione o alcun espresso richiamo alle modalità di calcolo e/o di attribuzione dei servizi effettuate per giungere al punteggio fortemente ridimensionato. ([doc. 04](#))

7) Conseguenza pedissequa del suddetto decreto è stato il recesso unilaterale dal contratto di lavoro a tempo determinato **già attribuito** alla ricorrente per l'a.s. 2021/2022 e sopra indicato al punto 5), dichiarato in autotutela dal medesimo Istituto con il secondo provvedimento qui contestato prot. n. 9683 del 5 ottobre 2021. ([doc. 05](#))

8) I due contestati provvedimenti hanno avuto ed hanno tuttora due sostanziali effetti gravissimi sulla posizione giuridica ed economica della ricorrente: il primo immediato ed il secondo, ancora più grave, che si è ripercosso e si ripercuoterà altresì per i prossimi anni. Invero, **sotto il primo profilo**, alla ricorrente sono venuti meno sia lo stipendio annuale garantito dal contratto che l'ulteriore maturazione del punteggio e, sotto il secondo



profilo, l'oggettiva impossibilità, **essendo scalata dal 54mo al 4368mo posto nella Graduatoria provinciale incrociata**, ([doc. 06 estratto](#)) di stipulare altri contratti annuali, dovendosi accontentare di supplenze brevi, come vedremo infra.

9) Come vedremo in dettaglio nella parte in diritto, **l'analisi dei servizi prestati dalla ricorrente evidentemente non è stata correttamente effettuata dall'I.C. di Carpaneto**, il quale, presumibilmente, **non ha considerato i servizi prestati dalla ricorrente all'interno delle scuole ma alle dirette dipendenze di società cooperative (es.: CIRFOOD) o agenzie per il lavoro (es: GiGroup) ed ha mal calcolato i medesimi servizi prestati nelle mense scolastiche alle dirette dipendenze del Comune di Piacenza**, determinando un serio pregiudizio alla signora Chiummo.

10) Tale pregiudizio risulta evidente dalla successiva storia lavorativa della ricorrente, la quale, come sopra anticipato, negli anni successivi alla rettifica del punteggio e fino ad oggi, ha potuto svolgere presso gli istituti scolastici servizi di breve o brevissima durata, sempre in sostituzione di colleghi, come si evince dall'estratto del documento del Centro per l'Impiego di Fiorenzuola d'Arda, con i pregiudizi che evidenzieremo al punto F della parte in diritto. ([doc. 07](#))

11) Le conseguenze determinatesi negli anni successivi ai fatti riportati, a causa dell'azione dell'amministrazione, nonché il danno che si prospetta per il prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il triennio scolastico 2024/2027, ha infine indotto l'odierna ricorrente a diffidare la pubblica amministrazione a provvedere al ripristino del punteggio con raccomandata pec in data 25 settembre 2023, diffida rimasta senza riscontro. ([doc. 08](#))

DIRITTO

A. MATURAZIONE DEL PUNTEGGIO AI SENSI DELL'ALLEGATO AL D.M. 50/2021

Il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione, regola il conferimento delle supplenze al personale amministrativo scolastico, come previsto dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124, prevedendo, attraverso uno specifico decreto ministeriale, la formazione di graduatorie con validità triennale a cui i candidati possono accedere mediante domanda contenente titoli e servizi precedentemente prestati nella p.a.,



valutati secondo un punteggio definito da tabelle distinte per singole categorie di mansioni.

Per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, le graduatorie sono state formate in applicazione del Decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 50.

La tabella dei punteggi allegata al suddetto D.M. prevede, per i Titoli di servizio, il riconoscimento di punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore ai 15 giorni, prestato presso le scuole dell'infanzia, primarie o secondarie statali (**punto 5.1**) punteggio ridotto alla metà se prestato presso le medesime scuole non statali autorizzate, paritarie, parificate, sussidiarie o sussidiate, pareggiate, convenzionate (**punto 5.2**). Medesimo punteggio viene riconosciuto anche a chi ha prestato servizio presso convitti annessi agli istituti tecnici o ai convitti nazionali (**punto 6**).

Infine, **il punto 9** stabilisce un punteggio di 0,60 per ogni anno di servizio prestato e 0,05 per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore ai 15 giorni, prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o di Enti locali.

Orbene, dalla formulazione di tutte le Tabelle di valutazione allegate al D.M. 50/2021, relative ai singoli profili, emerge che **il punteggio viene assegnato in base all'istituzione dove è stato effettivamente effettuato il servizio** e che tale servizio deve essere stato effettuato **"a favore ed in un istituto scolastico"** (o di un ente locale, ma in tal caso si deve intendere presso i locali e gli uffici dello stesso).

La norma quindi non prescrive in alcun modo la necessità o la condizione a che il servizio debba avvenire alle dirette dipendenze di un istituto scolastico piuttosto che di un soggetto terzo, nè che il lavoratore debba essere alle dipendenze di un datore di lavoro piuttosto che di un altro; invero, oggi è molto frequente il caso in cui, anche nella scuola, alcuni servizi vengano esternalizzati a soggetti giuridici terzi e che molte mansioni siano svolte, a favore della pubblica amministrazione, da dipendenti di cooperative, di società o di agenzie per il lavoro.

In merito poi alla procedura con la quale viene effettuata l'attribuzione del punteggio, ai sensi **dell'art. 6, comma 5, del D.M. 50/2021**, è detto che *"Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema **sulla base delle***



informazioni già presenti nel sistema informatico del Ministero dell'Istruzione", mentre l'ultimo periodo del successivo comma 9 del medesimo articolo recita: "Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio, le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione".

Quanto sopra induce e ritenere che la domanda inviata dalla ricorrente fosse assolutamente coerente e conforme a quanto prescritto dalla normativa e dai provvedimenti attuativi della stessa, in quanto le indicazioni in essa contenute hanno tutte fatto riferimento a mansioni prestate presso ed a favore di istituzioni scolastiche, sia che queste avvenissero alle dipendenze del Comune di Piacenza, sia che avvenissero alle dipendenze di CIRFOOD, di GiGroup, di Globalchef o di Lavoropiù, circostanze, queste ultime, che non devono incidere su come devono essere conteggiati i giorni di servizio a favore delle istituzioni scolastiche.

Di conseguenza, i titoli di servizio inseriti nella domanda, da parte della ricorrente, come indicati analiticamente nella parte in fatto, hanno dunque determinato, in base alle risultanze di calcolo effettuate ai sensi della normativa vigente, un punteggio di 21,45.

Orbene, vedremo più oltre come i suddetti titoli di servizio non siano invece stati correttamente recepiti dall'I.C. di Carpaneto, il quale, in sede di controllo, presumibilmente non ha considerato i servizi prestati alle dirette dipendenze di CIRFOOD, di GiGroup, di Lavoropiù, di Globalchef ed ha sottostimato i servizi effettuati quando la ricorrente era alle dirette dipendenze del Comune di Piacenza.

B. ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DELLA RETTIFICA.

CARENZA DI MOTIVAZIONE.

La nota prot. n. 9669/3.2C del 5 ottobre 2021, con cui l'I.C. di Carpaneto ha provveduto a rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente dal sistema di calcolo ministeriale è, in primo luogo, da considerarsi **illegittima e nulla per difetto di motivazione**.

Invero, nel laconico provvedimento del Dirigente scolastico, si legge soltanto che il punteggio iniziale di 21,45 è stato rettificato ad un totale di 10,50, senza riferimento alcuno ai punteggi riconosciuti e verificati per "**Titoli culturali**", per "**Servizi**" e per



eventuali “**Preferenze**”, le cui colonne, all’interno della tabella del provvedimento, non contengono alcunché. (si veda [doc. 04](#))

E’ noto che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è codificato dall’art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all’amministrazione l’obbligo generale di motivare tutti gli atti dalla stessa adottati, nonché di indicare i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

Nel provvedimento in questa sede contestato, **l’ente resistente non esprime alcuna motivazione, sia in termini di fatto sia in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio**. L’irregolarità del provvedimento impugnato per incompletezza e per deficit motivazionale ha come conseguenza l’illegittimità del medesimo con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Infatti, il comma 1 dell’art. 21 *septies* della Legge 241/1990 precisa che “**E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali**”.

La mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo, ma non solo, come vedremo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell’attività amministrativa anche se resa nell’ambito di un rapporto di lavoro.

Orbene, **il provvedimento di rettifica non mancava soltanto di motivazione ma anche di un ulteriore elemento essenziale, ossia la specificazione dei singoli punteggi riconosciuti rispetto a quelli non considerati o sottostimati; in sostanza, il provvedimento mancava del suo effettivo contenuto giuridico, limitandosi ad affermare autoritativamente le proprie conclusioni**.

Detta circostanza ha condotto alla situazione per cui la ricorrente non ha potuto avere ben chiaro il motivo per cui le sia stato rettificato il punteggio, **anche in previsione dell’ aggiornamento per il triennio successivo**.

Alla luce delle superiori considerazioni deve dunque preliminarmente ritenersi l’illegittimità del provvedimento in oggetto e la sua nullità.

Non solo. Il comportamento posto in essere dalla resistente è stato quantomeno



carente anche sotto un profilo antecedente l’emanazione del provvedimento stesso, quello relativo alla comunicazione di avvio del procedimento.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che ***“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”*** per violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell’ambito delle graduatorie di terza fascia d’istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990.

Dal che consegue l’illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, **il diritto dell’odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuti ulteriori 10,95 punti, ai fin dell’inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2021/2024, da aggiungersi ai 10,50 illegittimamente rettificati**, con conseguente riconoscimento del punteggio totale di 21,45, a cui dovranno aggiungersi i punti che la ricorrente avrebbe maturato in caso di esecuzione del contratto dell’a.s. 2021/2022.

C. ERRATO CALCOLO DEI SERVIZI PRESTATI DALLA RICORRENTE

Tanto sopra premesso, alla scrivente difesa resta particolarmente difficoltoso capire e contestare analiticamente e nel merito i motivi per cui alcuni servizi non siano stati considerati utili per la graduatoria o siano stati conteggiati in modo diverso rispetto al sistema previsto dall’art. 6, comma 9 ultimo periodo, del DM 50/2021.

Tuttavia, in base alle risultanze derivate dalla domanda presentata dalla ricorrente, confrontate con la forte differenza di punteggio riconosciuto (- 10,95 punti), nonché in base alla documentazione depositata con il presente ricorso non può che ritenersi che dal controllo non si sia ritenuto di considerare validi i servizi effettuati dalla ricorrente mediante contratti di lavoro conclusi con soggetti diversi dagli istituti scolastici presso cui i servizi venivano prestati.

Invero, considereremo *infra* tutti i servizi che la ricorrente può provare di avere



effettuato presso e negli istituti scolastici nel corso degli anni dall' a.s. 2001/2002, indipendentemente dal datore di lavoro presso cui era a contratto.

C.1. MANSIONI SVOLTE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI CIRFOOD E COMUNE DI PIACENZA

Il Comune di Piacenza ha certificato che la ricorrente, durante gli aa.ss. 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 ha lavorato con contratto tempo determinato ***“alle dipendenze del Comune di Piacenza”*** ([doc. 09](#)) e sempre ***“presso mense scolastiche”*** e/o ***“presso asili nido comunali”***.

Allo stesso modo, CIRFOOD s.c.a.r.l. ha a sua volta dichiarato che la ricorrente, dal 15.09.2003 fino al 30.08.2007 e dunque dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2006/2007, ha lavorato con contratti a tempo determinato quale ***“addetta a servizio mensa presso le cucine scolastiche del Comune di Piacenza”***. ([doc. 10](#))

Orbene, per meglio specificare ed esaminare la durata dei servizi prestati dalla ricorrente, a partire dal 2001/2002, si osservi quanto segue:

- nel **2001/2002** la ricorrente ha dichiarato di avere svolto un lungo servizio direttamente presso la Scuola primaria Pezzani dall'1 gennaio 2002 al 30 aprile 2003, per una durata di 120 giorni, mentre il Comune di Piacenza ha certificato servizi prestati presso mense scolastiche dal 28 gennaio al 2 aprile, quindi per un periodo di 65 giorni. Applicando il combinato disposto **dell'art. 6 del [DM 50/2021](#), commi 5** (*“il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero”*) e **9 secondo periodo** (*“Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione”*) e considerando la nota 7 alla Tabella di valutazione (pagina 33 del [D.M. 50/2021](#)), secondo la quale *“ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti”*, si deve concludere che il servizio da considerare per l'anno scolastico in oggetto dovrebbe essere quello dichiarato dalla



ricorrente (120 gg) o comunque, in ogni caso, quello minore certificato dal Comune di Piacenza (65 gg);

- con riferimento all'a.s. **2002/2003**, la ricorrente ha dichiarato di aver svolto alle dipendenze del Comune di Piacenza servizi certificati, presso varie mense scolastiche, dal 16 settembre 2002 al 15 marzo 2003, per un totale di **181 giorni** calcolati dal sistema;

- nell'a.s. **2003/2004**, la ricorrente ha dichiarato di aver svolto servizi certificati alle dipendenze dirette del Comune di Piacenza dal 3 al 14 settembre 2003 (per un totale di 13 giorni), ai quali si devono comunque aggiungere i servizi prestati alle dipendenze di CIRFOOD s.c.r.l. dal 16 settembre 2003 al 30 giugno 2004 (289 giorni) **"con mansione di addetta servizio mensa presso le cucine scolastiche del Comune di Piacenza"** e così per un totale di **302 giorni**;

- nei successivi tre aa.ss., 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, **la ricorrente ha dichiarato di essere stata alle dipendenze dirette di CIRFOOD s.c.r.l. ma**, come da attestato di servizio della medesima cooperativa di servizi, **le mansioni svolte sono sempre avvenute presso e nelle cucine scolastiche del Comune di Piacenza** (asili nido e scuole materne). Nello specifico, secondo quanto dichiarato dal Responsabile del Personale di CIRFOOD s.c.a.r.l. e riportato nella domanda:

- nel **2004/2005** la ricorrente ha dichiarato di aver svolto servizio alle dipendenze di CIRFOOD per un totale **di 289 giorni** (dal 15 settembre 2004 al 30 giugno 2005) presso mense scolastiche, come da dichiarazione CIRFOOD (si veda ns. [doc. 10](#));

- nel **2005/2006** la ricorrente ha dichiarato di aver svolto servizio alle dipendenze di CIRFOOD presso le mense scolastiche pubbliche dal 15 settembre 2005 al 31 gennaio 2006, (si veda ns. [doc. 10](#)) per una **durata di 139 giorni**, mentre il Comune di Piacenza ha certificato, in qualità di datrice di lavoro, servizi prestati presso mense scolastiche dall'1 febbraio 2006 al 9 giugno 2006, quindi per un **periodo di 129 giorni**, per un totale complessivo **di 268 giorni**;

- nel **2006/2007** la ricorrente ha dichiarato di aver svolto servizio alle dipendenze del Comune di Piacenza/CIRFOOD dal 20 settembre 2006 al 9 giugno 2007 (si veda il ns. [doc. 09](#)), per un totale **di 263 giorni**, sempre presso mense scolastiche;



- nel **2007/2008** la ricorrente ha dichiarato di aver svolto servizio rispettivamente presso mense scolastiche alle dipendenze del Comune di Piacenza dal 3 a 9 settembre 2007 (4 giorni, si veda il ns. [doc. 09](#)), alle dipendenze di GlobalChef dal 13 settembre al 26 novembre 2007 (75 giorni) e dall'1 gennaio al 12 marzo 2008 alle dipendenze della scuola primaria Collodi, facente parte dell'Istituto comprensivo Parini, per 72 giorni. In relazione a questo anno scolastico, il sistema di calcolo ministeriale ha riconosciuto alla ricorrente un totale di 151 giorni di servizio, che, in base alle prescrizioni del DM 50/2021 nonché agli oneri probatori incombenti sulla ricorrente, potrebbero ridursi a 72 giorni (quelli effettuati alle dipendenze della Scuola primaria Collodi e risultanti ai sensi del sopra riportato art. 6, comma 5);
- nel **2008/2009** il Comune di Piacenza ha certificato l'esecuzione del servizio effettuato dalla ricorrente, presso l'Istituto scolastico Alberoni, dal 10 settembre 2008 al 5 giugno 2009, per un totale di **269 giorni**;
- infine, per l'a.s. **2011/2012**, CIRFOOD s.c.ar.l. ha certificato il servizio reso dalla ricorrente presso mense scolastiche anche nel periodo tra il 21 settembre 2011 e il 23 dicembre 2011, per un totale di **94 giorni**.

Da quanto sopra specificato, ed in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dai pubblici uffici del Comune di Piacenza e dal responsabile del personale CIRFOOD, nonché dai contratti diretti con le scuole (si veda a.s. 2001/2002 scuola primaria Pezzani e a.s. 2007/2008 scuola primaria Collodi) **alla ricorrente si sarebbero dovuti riconoscere, ai sensi del DM 50/2021, 0,5 punti per ogni mese di servizio effettivamente prestato presso le mense scolastiche, somma che avrebbe determinato un punteggio almeno pari a quello provvisorio poi erroneamente rettificato e comunque molto superiore rispetto a quello poi riconosciuto.**

Il punteggio riconosciuto come rettificato può trovare riscontro (ma si tratta inevitabilmente di un'ipotesi, dovuta alla sopra denunciata insufficienza della comunicazione della p.a.) soltanto con l'attribuzione del punteggio previsto al punto 6) della tabella, il quale riconosce il punteggio di **0,05 punti** per i *“Servizi prestati alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi*



provinciali per l'istruzione tecnica", circostanza questa che, nella fattispecie che ci occupa, non è applicabile per i motivi già chiariti e che è stata, presumibilmente, alla base dell'errata valutazione dei titoli di servizio della ricorrente.

In conseguenza di quanto sopra, **emergerebbe che i servizi prestati** come dipendente del Comune di Piacenza con contratti a tempo determinato presso mense scolastiche e/o asili nido comunali nel periodo relativo agli aa.ss. 2001/2002 2008/2009 e 2011/2012, **siano stati calcolati attribuendo 0,05 punti per ogni mese lavorato, ciò che avrebbe maturato il punteggio totale di 1,50**, in spregio del dettato normativo previsto dal D.M. 50/2021, e che non siano stati calcolati i servizi prestati dalla ricorrente mentre era alle dirette dipendenze di CIRFOOD, di GiGroup o di altre persone giuridiche private.

C.2. MANSIONI SVOLTE ALLE DIPENDENZE DI GIGROUP ANNI 2009/2011

Orbene, nel solco della politica di esternalizzazione di alcuni servizi, il Comune di Piacenza, in qualità di soggetto utilizzatore ha, **negli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011**, affidato anche all'agenzia di somministrazione del lavoro GiGroup s.p.a. l'esecuzione del servizio mensa nelle scuole di sua competenza, come da dichiarazione effettuata dall'agenzia. ([doc. 11](#))

Nel dettaglio, il Comune di Piacenza ha utilizzato la ricorrente presso la Scuola primaria Alberoni mediante i seguenti quattro contratti stipulati tra GiGroup e la signora Chiummo:

- dal 23 novembre al 23 dicembre 2009; (si veda doc. 07 a pagina 8)
- dal 7 gennaio 2010 al 4 giugno 2010 ([doc. 12](#));
- dal 20 settembre 2010 al 24 dicembre 2010 ([doc. 13](#));
- dal 10 gennaio 2011 al 10 giugno 2011 ([doc. 14](#)).

Con riferimento al nostro documento n. 12, che la ricorrente svolgesse le sue mansioni presso la sopra indicata scuola Alberoni, si ricava in primo luogo dall'indicazione del luogo di lavoro contenuta nelle condizioni del contratto, luogo individuato presso l'indirizzo "**via Alberoni 49**", che corrisponde a quello della scuola primaria citata, ma si ricava anche dalle premesse del contratto, ove si scrive esplicitamente, con riferimento alle motivazioni



del ricorso alla somministrazione: ***“esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione di commesse particolari – Inserimento di figure specializzate nell’ambito della ristorazione (cuochi/e) per supporto alle mense del Comune di Piacenza motivato dal numero degli iscritti al servizio di refezione per l’anno scolastico 2009/2010.”***

Allo stesso modo, per l’a.s. 2010/2011, i contratti di somministrazione riportano le medesime motivazioni, con ovvio aggiornamento all’anno scolastico 2010/2011 (si vedano docc. [13](#) e [14](#)).

Da ciò emerge che **nell’a.s. 2009/2010** la ricorrente, mentre era alle dipendenze di GiGroup S.p.a., ha effettuato presso le mense scolastiche del Comune di Piacenza un servizio per un totale di **148 giorni**, mentre **nell’a.s. 2010/2011**, la ricorrente ha effettuato presso le mense scolastiche del Comune di Piacenza un servizio per un totale di **151 giorni**.

D. PUNTEGGIO MATURATO DALLA RICORRENTE IN BASE AI SERVIZI PRESTATI

Quanto ricostruito al punto precedente determina la seguente situazione di **servizio effettuato** dalla ricorrente **presso e negli istituti scolastici** durante la vigenza di contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Piacenza, di CIRFOOD s.c.a.r.l., di GlobalChef, di Lavoropiù e delle scuole Pezzani e Collodi:

a.s. 2001/2002 servizio per 120 giorni (ovvero 65), certificati dal Comune di Piacenza e, ai sensi dell’art. 6, comma 9, ultimo periodo, rilevati dal sistema di calcolo ministeriale per la Scuola primaria Pezzani;

a.s. 2002/2003 servizio per 180 giorni, certificati dal Comune di Piacenza;

a.s. 2003/2004 servizio per 302 giorni, certificati dal Comune di Piacenza e da CIRFOOD;

a.s. 2004/2005 servizio per 289 giorni certificati da CIRFOOD;

a.s. 2005/2006 servizio per 268 giorni certificati dal Comune di Piacenza e da CIRFOOD;

a.s. 2006/2007 servizio per 266 giorni certificati dal Comune di Piacenza e da CIRFOOD;

a.s. 2007/2008 servizio per 151 giorni (ovvero 72) certificati in parte dal Comune di Piacenza ed in parte ai sensi dell’art. 6, comma 9, ultimo periodo, per la Scuola primaria



Collodi;

a.s. 2008/2009 servizio per 269 giorni certificati dal Comune di Piacenza;

a.s. 2009/2010 servizio per 148 giorni certificati da GiGroup s.p.a.;

a.s. 2010/2011 servizio per 151 giorni certificati da GiGroup s.p.a.;

a.s. 2011/2012 servizio per 94 giorni, certificati da CIRFOOD.

Orbene, applicando il punteggio previsto dalla Tabella del DM 50/2021 e confrontando quanto riportato nella domanda di inserimento con quanto emerso dalla ricostruzione qui sopra sintetizzata, sul presupposto giuridico secondo il quale **ciò che rileva al fine del riconoscimento del punteggio** è, come prescrive la norma *“il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali”* (art. 6, comma 5) non si può pervenire in alcun modo al punteggio complessivo di 10,50 così riconosciuto alla ricorrente dall'I.C. di Carpaneto.

Invero, **le prove documentali a sostegno del presente ricorso evidenziano che la ricorrente ha prestato la propria attività di servizio durante tutti gli aa.ss. richiamati e per tutti i giorni dichiarati presso le mense degli istituti scolastici comunali** (scuole materne e primarie) anche se alle dipendenze di soggetti esterni all'istituzione scolastica in senso stretto.

A ben vedere, come abbiamo sopra già indicato, potrebbero non trovare completa prova, all'interno della domanda presentata, alcuni periodi (quello svolto alle dipendenze di Globalchef, ad esempio) che comunque non è mai stato indicato come non utilizzabile nel provvedimento di rettifica qui contestato, ma che tuttavia non può in alcun modo diminuire il punteggio al punto di riconoscere, soltanto 1,50 punti per servizi prestati.

Da quanto sopra non può che derivare che il punteggio attribuito alla ricorrente dal sistema ministeriale di calcolo dovrà quantomeno essere confermato ed accertato in 21,45 e, considerato il danno che sarà più oltre evidenziato, **aggiornato con il punteggio che la medesima dovrà poter dichiarare al prossimo aggiornamento.**

E. ILLEGITTIMA REVOCA DEL CONTRATTO PROT. N. 9683 DEL 05.10.2021

Da quanto sopra esposto, la nullità/illegittimità del provvedimento di rettifica non può non determinare, come diretta conseguenza, la nullità/illegittimità del recesso unilaterale



dal contratto di lavoro a tempo determinato per n. 36 ore settimanali ***“già attribuito alla sig.ra Vittoria Chiummo prot. 9019 del 17.09.2021”***, con pedissequa dichiarazione di responsabilità contrattuale attribuibile all'I.C. di Carpaneto sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico/patrimoniale, responsabilità che dovrà essere posta a carico dell'istituto citato mediante inevitabile condanna al pagamento dell'annualità prevista da contratto per perdita di chance, nonché degli importi previsti per perdita di chances quantificati dal Giudice del Lavoro adito per gli anni 2022 e 2023.

F. DANNO DETERMINATOSI DAI PROVVEDIMENTI CONTESTATI. PERDITA DI CHANCE

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente determinato nei confronti della ricorrente un danno ingiusto, meritevole di ristoro sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo patrimoniale.

Invero, la sig.ra Chiummo dal 5 ottobre 2021, ovvero dalla data del decreto di rettifica del punteggio della graduatoria, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro annuale con la pubblica amministrazione, ma soltanto una pluralità di contratti di breve durata.

In particolare, il nostro [documento n. 7](#) dimostra che, nell'a.s. 2021/2022, la ricorrente, dal 12 ottobre 2021 al 18 giugno 2022, ha svolto servizi di “collaboratore scolastico”, con **24 contratti** a tempo determinato “per sostituzione” ad orario parziale orizzontale, **quasi giornalieri**, mentre nell'a.s. 2022/2023 ha concluso ben **44 contratti** “per sostituzione”, questa volta a tempo pieno, anch'essi quasi ininterrotti.

Quanto sopra ha determinato i seguenti pregiudizi, economici e giuridici: in primo luogo, la successione dei contratti ha pregiudicato alla ricorrente di godere dei diritti e delle garanzie retributive e contributive proprie dei contratti annuali (retribuzione delle festività, per esempio); in secondo luogo, l'interruzione quasi programmatica della durata dei contratti, da considerarsi già di per sé comportamento contrattuale illecito (sanzionato in passato anche da Codesto Tribunale del Lavoro e per il quale ci si riserva di procedere) non ha permesso alla ricorrente di maturare il punteggio infra specificato.

Invero, la frammentazione della consecutività dei contratti non ha permesso alla ricorrente di maturare tutte le mensilità utili per maturare ed aumentare il punteggio per il



servizio prestato: ai sensi del punto 4.1) infatti, il punteggio mensile è valido e può essere calcolato solo se ha una durata superiore ai 15 giorni (*"per ogni mese o frazione di superiore a 15 giorni"*).

Orbene, se si osservano le sequenze contrattuali dell'a.s. 2021/2022 (si veda [doc. 07](#)), emerge ad esempio che:

- nel mese di ottobre 2021, a partire dal contratto del 12 ottobre (della durata di un giorno) i contratti hanno permesso alla ricorrente la maturazione di solo 14 giorni di servizio, insufficienti quindi per maturare il punteggio minimo mensile, con relativa perdita della possibilità di incrementare la propria posizione in graduatoria.

Anche nel successivo a.s. 2022/2023 la ricorrente è stata pregiudicata dal comportamento della pubblica amministrazione, considerando il fatto che in quell'a.s. ha concluso ben 44 contratti di lavoro di brevissima durata, circostanza che difficilmente si sarebbe verificata con il punteggio non rettificato.

Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa al momento della individuazione quale destinataria di contratto annuale, nonché della possibilità di concludere anche per l'a.s. 2022/2023 e per gli anni futuri un contratto annuale.

Nel caso di specie tuttavia, non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che, nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale e giuridico.

Alla lettera B abbiamo evidenziato e motivato come, limitatamente all'a.s. 2021/2022, il punteggio vantato dalla ricorrente dovesse essere nuovamente rettificato nel punteggio di 21,45; orbene, da allora, ed in considerazione dei punteggi che avrebbe potuto ulteriormente settembre giorni di servizio che avrebbe maturato dal



maturare alla ricorrente dovranno essere riconosciuti almeno ulteriori 4,75 punti relativi ai 287 giorni di servizio che avrebbe maturato per il contratto dal 17 settembre 2021 al 30 giugno 2022 per cui era a suo tempo già stata individuata.

Tanto esposto e documentato in fatto e diritto, la signora Chiummo Vittoria, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, ricorre a codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di discussione per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, *contrariis reiectis*:

nel merito in via principale:

- **accertare e dichiarare** l'illegittimità e/o la nullità, per carenza di elementi essenziali, del provvedimento di rettifica della graduatorie di Istituto di III fascia prot. n. 9669/3.2.C emesso in data 5 ottobre 2021 dall'Istituto Comprensivo di Carpaneto piacentino o comunque disporre la disapplicazione nei confronti della ricorrente per i motivi adottati e documentati nel presente ricorso, nonché
- **accertare e dichiarare** l'illegittimità e/o nullità del provvedimento prot. n. 9683 emesso in data 05.10.2021 dall'I.C. di Carpaneto piacentino, contenente il recesso unilaterale dal contratto a tempo determinato prot. n. 9019 del 17.09.2021 concluso tra l'I.C. di Carpaneto e la ricorrente e, per l'effetto,
- **condannare** parte resistente a convalidare il punteggio di 21,45 attribuito alla ricorrente in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto di III terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, con conseguente corretto riposizionamento nella predetta graduatoria, nonché
- **condannare** parte resistente a riconoscere, ai fini giuridici e di punteggio, del servizio fino al 30.06.2022, nonché, ai fini economici, di tutte le spettanze retributive e contributive derivanti dal contratto prot. n. 9019 del 17.09.2021;

nel merito, sempre in via principale.

- **accertare e dichiarare** erroneo il calcolo alla base della rettifica contenuta nel provvedimento prot. n. 9669/3.2.C emesso in data 5 ottobre 2021 dall'Istituto Comprensivo di



Carpaneto piacentino dell'originario punteggio riconosciuto alla ricorrente dal sistema di calcolo ministeriale, rettifica che ha determinato l'erroneo punteggio di 10,50 riconosciuto alla ricorrente, determinatosi per i motivi che verranno accertati nel presente giudizio e, per l'effetto,

*- **condannare** parte resistente a riconoscere alla ricorrente il punteggio di 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore ai 15 giorni, effettuati ed indicati nella parte di diritto del presente ricorso o per quelli accertati in corso di causa;*

in via subordinata

*- **accertare e dichiarare** l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi della ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che si paleserà utile e conducente anche in considerazione delle eventuali produzioni avversarie."

Si producono: 01) Domanda di inserimento graduatoria III fascia; 02) graduatorie provvisorie personale ATA; 03) D.M. 3 marzo 2021, n. 50; 04) Provvedimento di rettifica prot. n. 9669/3.2.C; 05) recesso unilaterale prot. n. 9683 IC Carpaneto; 06) estratto graduatoria provinciale incrociata; 07) Percorso lavoratore Centro per l'impegno di Fiorenzula d'Arda; 08) raccomandata p.e.c. 25 settembre 2023; 09) Certificato per il servizio prestato Comune di Piacenza; 10) attestato di servizio Cirfood s.c.a.r.l.; 11) dichiarazione GiGroup S.p.a. contratti Vittoria Chiummo; 12) contratto n. 1468/2009 GiGroup S.p.a./Chiummo; 13) contratto n. 1853/2010 GiGroupS.p.a./Chiummo; 14) contratto n. 3594/2011 GiGroup S.p.a./Chiummo.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del TU 115/02 e successive modificazioni, che il presente ricorso ex art. 414 c.p.c. ha valore indefinito ed è soggetto al pagamento di Euro 259,00, pari al 50% dell'importo relativo allo scaglione di riferimento.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutto il personale ATA già inserito nella



vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Emilia-Romagna, UST di Parma-Piacenza, Ambito IX, in cui la ricorrente risulta inserita, valida per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Piacenza, autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 C.p.c.

Piacenza, data del deposito

Avv. Edoardo Righetti

